

Accordo di riservatezza

[su carta intestata dell'interessato]

Spett.le
Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.
Via Nazionale n. 87
00187 - Roma
Strettamente confidenziale e riservato

Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla “Procedura di vendita esclusivamente in blocco di alcuni Immobili e di una Partecipazione di proprietà del Fondo Socrate” (di seguito “Operazione”)

Si fa seguito ai contatti avuti per le vie brevi in relazione all'Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione, da parte della scrivente _____ (di seguito “Società”), anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come in seguito specificati) di un preciso impegno di riservatezza.

Con la presente la scrivente Società dichiara di essere consapevole ed informata del fatto che, a seguito del coinvolgimento nell'Operazione, potranno esserLe forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:

- (a) all'Operazione, compresa la sua esistenza;
- (b) a Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (“SGR”) (complessivamente “Informazioni Riservate”).

La Società si impegna a considerare le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali e riservate, a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della SGR, a persone diverse da:

- 1) amministratori, dirigenti e/o dipendenti della Società o di società consociate (intendendosi come tali le società controllanti e le società controllate, anche indirettamente, dalla Società e/o dalla medesima società controllante, congiuntamente “Consociate”);
- 2) avvocati, altri consulenti o collaboratori della Società o delle Consociate;

obbligandosi la scrivente Società a fare sì che ciascuno dei soggetti indicati nei paragrafi di cui sopra (congiuntamente i “Soggetti Rilevanti”) rispettino tutti i termini del presente Impegno alla Riservatezza, e rimanendo solidalmente responsabile nei Vostri confronti in caso di inadempimento di tali obbligazioni da parte degli stessi.

La Società si impegna, altresì, ad utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell'Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla SGR.

La Società dichiara di essere dotata di un sistema interno di controllo pienamente idoneo a consentire la protezione delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente accordo.

La Società si impegna, inoltre, a fare in modo che ciascuno dei Soggetti Rilevanti venga previamente e debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (“TUF”) e del Regolamento delegato (UE) n. 596/2014 (“MAR”), del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, nonché della relativa normativa regolamentare di attuazione e a fare, altresì, in modo che ciascuna delle persone suddette si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendosi la responsabilità, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai suddetti Soggetti Rilevanti.

Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui:

- siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti;
- siano o vengano rese disponibili alla Società da soggetti terzi rispetto alla SGR, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo di riservatezza assunto nei confronti della SGR;
- siano state dalla Società autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.

In deroga a quanto sopra, i soggetti obbligati a norma del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto.

Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, la Società si impegna ad informare la SGR, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultare la SGR preventivamente in merito all'opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l'ambito di tali richieste. Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione sia effettivamente dovuta, la Società si impegna a cooperare con la SGR, anche qualora si manifesti l'esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell'art. 17, comma 4 del MAR e 114, comma 3,

del TUF, al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle Informazioni Riservate.

La Società si impegna a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela della *privacy*, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).

La Società si impegna inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate possono essere suscettibili di divenire “informazioni privilegiate” ai sensi del MAR e del TUF – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dal MAR e dal TUF ed, in particolare, dichiara di:

- i) riconoscere i doveri che derivano dall’applicazione del MAR e TUF; e
- ii) essere a conoscenza delle possibili sanzioni previste dal MAR e dal TUF anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

La Società dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla nostra iscrizione nella *Insiders List* della SGR, istituita e mantenuta ai sensi del MAR e di conseguenza la Società si impegna a comunicare per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate.

La Società è altresì consapevole e prende atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare danni gravi ed irreparabili alla SGR. Di conseguenza, la scrivente Società conviene ed accetta che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare, previsti per legge, la SGR:

- (a) potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti intercorrenti con la scrivente Società, e
- (b) per un periodo di almeno 3 anni non stipulerà nuovi accordi e contratti con la Società, in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi del MAR o del TUF a carico di uno qualunque dei predetti soggetti. Il periodo di cui alla lettera (b) che precede decorrerà, rispettivamente, dalla data di accertamento della violazione ovvero dall’avvenuta conoscenza da parte della SGR dell’applicazione di una delle predette sanzioni.

La Società dichiara di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della SGR.

Su richiesta della SGR la Società sarà tenuta a rimettere immediatamente alla SGR tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Riservate in formato elettronico; vi verrà data conferma scritta dell’avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla legge e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, la Società potrà conservare nei propri archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione sia stata data preventiva comunicazione scritta alla SGR.

Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal completamento dell’Operazione o dalla sua interruzione definitiva.

Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.

Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

[Luogo e Data].

(Firma dell’interessato persona fisica o del legale rappresentante dell’interessato persona giuridica)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, secondo comma del codice civile italiano, dichiariamo di approvare specificatamente le dichiarazioni relative a:

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

DEROGA ALLA COMPETENZA GIUDIZIARIA

(Firma dell’interessato persona fisica o del legale rappresentante dell’interessato persona giuridica)